



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto

Roma,

Alle **DIREZIONI MARITTIME**

TUTTE

Argomento: Articolo 1 del decreto interministeriale 2 marzo 2012, n. 79.

Si premette che il Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con direttiva indirizzata a questo Comando Generale, ha inteso rammentare che la norma in oggetto riconosce in capo all'Autorità marittima la facoltà di disporre limiti di distanza differenti dalle 2 miglia dai perimetri dei parchi e delle aree marine protette, allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti.

Nel contempo, è stato sottolineato come l'individuazione di detti differenti limiti di distanza comporti, da parte delle autorità marittime interessate, la valutazione di specifici elementi di rilevanza prettamente locale, quali le tipologie dei traffici e le caratteristiche morfologiche dei territori.

Al riguardo, lo Scrivente ha ricevuto mandato con la citata direttiva di impartire ogni opportuna indicazione in materia, allo scopo di rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza della navigazione, anche nella prospettiva di una efficace tutela dell'ambiente marino.

Pertanto, codeste Direzioni marittime vorranno vigilare affinché gli uffici marittimi dipendenti, all'atto della predisposizione degli eventuali provvedimenti attuativi del comma 1 dell'articolo in

argomento, valorizzino le specificità delle situazioni sopra accennate e contemplino puntuali disposizioni tecniche tali da operare la sintesi migliore tra le esigenze incompressibili di tutela della sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino con quelle dei traffici marittimi.

Quanto sopra nell'ottica di evitare, nei soli casi particolari che lo richiedano, fenomeni di eccessiva concentrazione di elevati livelli di traffico in limitati tratti di mare, intensamente interessati dal traffico di unità navali di bandiera sia nazionale che estera.

Si richiama, inoltre, l'attenzione - così come fatto dal Sig. Ministro - sulle necessarie esigenze di sicurezza anche dei trasbordi e dei trasporti da e per le navi da crociera che, per consentire l'accesso a terra dei passeggeri, debbano ancorarsi in prossimità dei parchi e delle aree marine protette. Le predette esigenze di sicurezza potranno comportare l'adozione da parte delle Autorità marittime di limiti di distanza differenti di cui al secondo periodo dell'articolo 1 in argomento, purché si tratti di ancoraggi di navi passeggeri in aree all'uopo individuate dalle stesse Autorità marittime, sentito l'Ente parco o l'Ente gestore dell'area protetta interessata, per tenere nella massima considerazione le caratteristiche ambientali dei fondali.

Quanto sopra, per la durata strettamente necessaria alle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri, nonché previa apposita programmazione e disciplina degli stazionamenti e delle relative modalità di accesso sempre a cura delle Autorità marittime interessate.

Qualora ricorrano le esigenze sopra descritte, si raccomanda di disporre affinché il limite di distanza dai perimetri dei parchi e delle aree marine protette, in ogni caso non sia inferiore a 0.7 miglia,

osservate tutte le opportune cautele e misure di sicurezza anche ambientali.

Codeste Direzioni marittime, qualora gli uffici dipendenti siano interessati dalle fattispecie sopra evidenziate, provvederanno a disporre una mirata opera di vigilanza per la scrupolosa osservanza di quanto prescritto con le pertinenti ordinanze, nonché a riferire periodicamente in ordine all'impatto sulle realtà locali prodotto dall'esecuzione delle stesse.

Si resta in attesa di ricevere copia degli eventuali provvedimenti ordinatori adottati dagli uffici dipendenti in conformità a quanto disposto.

IL COMANDANTE GENERALE
Amm. Isp. Capo (CP) Pierluigi CACIOPPO